

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Cessione del credito: notificazione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione.**

*La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1770**

*...omissis...*

1.- Preliminarmente i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti. Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura.

xxxx ha notificato il controricorso con ricorso incidentale in data 16 aprile 2008 e la procura speciale risulta rilasciata con atto del 17 aprile 2008, autenticato nella firma in pari data dal funzionario competente del Consolato generale d'Italia a Toronto.

Poichè rilasciata in data successiva alla presentazione del ricorso incidentale, quest'ultimo è privo del requisito richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 371 cod. proc. civ., comma 3 e va perciò dichiarato inammissibile.

Va in proposito ribadito che ai fini dell'ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (Cass. n. 19560/06).

1.1.- La procura speciale rilasciata come sopra è tuttavia idonea, a parere del Collegio, alla regolare partecipazione del difensore di xxxr alla discussione orale, poichè la stessa, essendo stata rilasciata dopo la notificazione del controricorso, ma prima del suo deposito, risulta depositata insieme con quest'ultimo, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., u.c., in data 24 aprile 2008.

Essa è idonea allo scopo appena detto poichè contiene il conferimento del mandato per la difesa nel processo di cassazione promosso da xx; non rileva in senso contrario l'indicazione, nel corpo della procura, di una data errata di notificazione del ricorso per cassazione ("6 aprile 2004"): si tratta all'evidenza di un errore materiale che non rende in alcun modo incerta la data di rilascio della procura speciale e la collocazione temporale di questa in epoca successiva al deposito della sentenza della Corte d'Appello ed alla notificazione del ricorso proposto avverso quest'ultima da parte xx nè suscita perplessità sulla volontà della parte, espressa chiaramente, di conferire la procura per la difesa nel giudizio di cassazione frattanto instaurato da xxxx (cfr. Cass. S.U. n. 108/2000, sulla rilevanza della manifestazione di volontà in tal senso).

Pertanto, va affermato che la procura speciale rilasciata in epoca successiva alla notificazione del controricorso con ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., u.c., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. e art. 371 cod. proc. civ., comma 3, abilita il difensore a partecipare alla discussione orale (cfr., da ultimo, Cass. n. 13183/13).

2.- Con l'unico motivo del ricorso principale si chiede la cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per violazione dell'art. 1326 cod. civ., commi 1 e 3.

La ricorrente critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, che può sintetizzarsi come segue.

La Corte d'Appello, nel presupposto che il rapporto diretto fosse intervenuto tra xxxxx inteso confermare l'interpretazione della missiva del 10 dicembre 1997 a firma del direttore generale di xxx (con la quale quest'ultimo, scrivendo al responsabile di Glenpower, e riferendosi alla fattura inviata da Midland per le spese sostenute durante le trattative per portare avanti il progetto, manifestava la disponibilità al rimborso "in via equitativa" delle spese vive, quantificate in dollari xxx, con invito al destinatario della missiva di inviare dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti di Midland e di liberazione di xxxa ogni responsabilità ed onere a riguardo), come proposta transattiva rivolta da xxx su una somma minore rispetto a quella richiesta da

xxx così come già ritenuto dal Tribunale; ha altresì ritenuto che la stessa proposta fosse condizionata all'invio di una "comunicazione liberatoria" da intendersi come "comunicazione della cessione" del credito, ma che xxx non avesse conosciuto questa cessione, che era intervenuta successivamente, con la lettera inviata da xxx il 13 dicembre 1997; ha tuttavia ritenuto, così andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, che quella proposta transattiva fosse stata accettata e quella condizione - comunicazione della cessione - si fosse verificata "in quanto in quei termini richiesta in ricorso" per decreto ingiuntivo. Ha perciò concluso nel senso che, essendo stata accettata la proposta transattiva nei medesimi termini in cui era stata formulata, xxx dovesse essere condannata all'adempimento, vale a dire al pagamento della somma di dollari xx, oltre interessi legali dalla domanda.

2.1.- La ricorrente sostiene l'erroneità della pronuncia per avere la Corte ritenuto che una proposta transattiva possa essere accettata con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo e, per di più, da parte di soggetto diverso da quello cui quella proposta sarebbe stata indirizzata.

Secondo la ricorrente, la missiva del 10 dicembre 1997 sarebbe rimasta senza effetto, perchè, per produrre gli effetti vincolanti Axx nei confronti di xxx sarebbero dovute seguire a) l'accettazione della proposta da parte della Midland e b) la notifica della cessione del credito in favore di xxx. Pur avendo riconosciuto la necessità di tali due momenti, la Corte d'Appello sarebbe pervenuta alla "abnorme conclusione" per la quale essi si sarebbero simultaneamente realizzati con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, per di più intervenuta (nell'aprile 2001) più di tre anni dopo la comunicazione della proposta.

Parte ricorrente deduce perciò la violazione dell'art. 1326 cod. civ., perchè il giudice di merito avrebbe ritenuto perfezionato il contratto di transazione in mancanza di accettazione (ai sensi del primo comma) o, comunque, in mancanza di un'accettazione che fosse giunta al soggetto proponente "nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari o secondo gli usi" (ai sensi del comma 2); ed in ogni caso in mancanza di ogni manifestazione di volontà, da parte della proponente, di ritenere efficace un'eventuale accettazione tardiva (ai sensi del comma 3).

3.- Il motivo è fondato e va accolto, per le ragioni e con le precisazioni di cui appresso.

Non trova riscontro nella sentenza impugnata l'assunto della ricorrente secondo cui la proposta transattiva sarebbe stata diretta soggettivamente a xxx e non a xxx. Sia la sentenza di primo grado, nei termini in cui è riportata dalla Corte d'Appello, sia quest'ultima hanno espressamente ritenuto che, essendo la missiva diretta al legale rappresentante di xxx essa contenesse una proposta transattiva rivolta a quest'ultima società.

Questa interpretazione - che in quanto inerente ad un atto negoziale è riservata al giudice di merito - non può dirsi, in sè, censurata con l'unico motivo del ricorso principale, che fa valere il vizio di violazione delle norme che regolano la formazione del contratto, non anche di quelle relative alla sua interpretazione, nè censura la motivazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

3.1.- Dato ciò, questa Corte non può che prendere le mosse dalla ricostruzione dei fatti e dalla interpretazione degli atti che risultano dalla sentenza. Peraltro, pur tenendo fermi tali ricostruzione ed interpretazione sussiste la violazione

dell'art. 1326 cod. civ., denunciata dalla ricorrente, avuto riguardo in particolare alle errate conclusioni raggiunte dal giudice di merito circa l'avvenuta conclusione del contratto di transazione, sia pure tra xxx e xxxx

I fatti ricostruiti da parte della Corte territoriale sono i seguenti: il Dottor D., direttore generale di xxx, una missiva in data 10 dicembre 1997, con la quale propose una transazione su una somma minore da quella richiesta da Midland; con la stessa missiva venne richiesta, oltre all'accettazione della proposta, una "comunicazione liberatoria" di ogni responsabilità di xx nei confronti di Midland; quest'ultima formalizzò la cessione nei confronti di xx con missiva del 13 dicembre 1997, non comunicata ad xxx

seguirono "missive dei legali" ed, infine, il ricorso per decreto ingiuntivo, col quale sarebbe stata comunicata la cessione del credito ed accettata la proposta, col perfezionamento del contratto di transazione.

Quest'ultima conclusione è corretta quanto alla validità della comunicazione della cessione; è errata quanto al perfezionamento del contratto.

4.- Ed invero la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 20144/05, tra le altre). In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (n. 20143/05, n. 14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).

4.1.- Pertanto, fatto salvo quanto si dirà a proposito del perfezionamento della cessione del credito, da tenere distinto dal momento di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., nonchè quanto si dirà a proposito della rilevanza da attribuire, nel caso di specie, all'uno (perfezionamento della cessione tra i creditori) ed all'altro (comunicazione della cessione ed efficacia nei confronti del debitore ceduto) di questi momenti nel contesto dei rapporti tra le odierne parti in causa e tra le medesime e la Midland, giova qui precisare quanto segue.

In ragione dei principi sopra ribaditi, xxx avrebbe potuto comunicare, sia col ricorso per decreto ingiuntivo sia nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., ad xxx- così come peraltro risulta che abbia fatto- l'intervenuta cessione del credito da parte di Midland (di cui alla missiva del 13 dicembre 1997, prodotta in giudizio), e quindi manifestare alla società debitrice la propria legittimazione a pretendere il pagamento del credito ceduto, in luogo della cedente xx con conseguente liberazione della debitrice xx nei confronti di quest'ultima.

Pertanto, è corretta l'affermazione della Corte d'Appello circa la sopravvenuta efficacia della cessione nei confronti di xxx grazie alla comunicazione effettuata in sede monitoria e/o nel successivo giudizio di opposizione.

5.- Non altrettanto può dirsi circa l'affermazione relativa alla conclusione del contratto di transazione, poichè la presentazione di un ricorso per ingiunzione o comunque di un atto processuale contenente la domanda giudiziale di adempimento di un contratto non può concretare o tenere luogo

dell'accettazione della proposta riferita a quel contratto.

Orbene, la conclusione del contratto, secondo il suo schema principale, si realizza mediante l'incontro di proposta ed accettazione. Entrambe sono manifestazioni di volontà provenienti dalle parti, libere nella forma a meno che non si riferiscano a contratti per la cui validità è richiesta la forma scritta o, quanto alla prova, a contratti da provarsi per iscritto (come è per la transazione non riferita a rapporti giuridici aventi ad oggetto immobili, ai sensi dell'art. 1967 cod. civ.). A prescindere dall'adesione all'una od all'altra delle tesi dottrinali circa la natura della proposta e dell'accettazione e circa i loro rapporti col relativo contratto, non si può trascurare il dato normativo per il quale, essendo l'accordo delle parti requisito del contratto ai sensi dell'art. 1325 cod. civ., comma 1, proposta ed accettazione rilevano quali manifestazioni del consenso di ciascuna delle parti volte al raggiungimento di tale accordo.

In particolare, l'accettazione è l'atto proveniente dall'oblato col quale quest'ultimo manifesta la volontà di concludere il contratto in termini conformi alla proposta (equivalendo l'accettazione non conforme a nuova proposta: art. 1326 cod. civ., u.c.) ed, essendo atto recettizio (cfr. art. 1334 cod. civ.), deve "giungere al proponente" (presumendosi conosciuta con la sola ricezione ex art. 1335 cod. civ.) entro il termine di cui all'art. 1326 cod. civ., comma 2; l'accettazione tardiva è inefficace, salvo il consenso del proponente comunicato all'accettante (art. 1326 cod. civ., comma 3).

La manifestazione di volontà in cui consiste l'accettazione precede la formazione del contratto, essendo atto il quale soltanto integrandosi con l'accettazione può dar luogo all'accordo, che perfeziona il contratto. La natura e la funzione dell'accettazione comportano che essa non possa essere contenuta nell'atto introduttivo di un giudizio volto ad ottenere l'adempimento di quel contratto cui l'accettazione si intende riferita, presupponendo la domanda di adempimento un contratto già perfezionato (che perciò si assume rimasto ineseguito).

5.1.- La Corte d'Appello, una volta interpretata la missiva del 10 dicembre 1997 come proposta di transazione rivolta da xxx, per poter affermare che fosse stato concluso tra le parti il relativo contratto - non importa se sottoposto a condizione o meno - avrebbe dovuto individuare un atto negoziale proveniente da xxx nel quale riconoscere i caratteri di un'accettazione (conforme alla proposta) ed, individuato tale atto, avrebbe dovuto verificare se la proponente ne avesse avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., comma 1 e art. 1335 cod. civ.; quindi, accertata tale conoscenza, avrebbe dovuto verificare, essendovi sul punto contestazione, se l'accettazione fosse stata tempestiva, ai sensi e per gli effetti del citato art. 1326 cod. civ., comma 2; infine, in caso di esito negativo di siffatta verifica, si sarebbe potuta porre la questione di un'eventuale consenso di Axxx ad un'accettazione tardiva, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., comma 3.

Essendosi limitata a constatare la proposizione di un ricorso per ingiunzione, la Corte territoriale ha evidentemente omesso le verifiche fattuali appena menzionate, incorrendo in violazione di legge.

Nell'accertare la stipulazione del contratto il giudice di merito compie un apprezzamento in fatto, essendo a lui riservato lo stabilire se una proposta sia stata accettata e se dall'accettazione di una proposta si possa desumere l'avvenuto perfezionamento del contratto, ma il suo operato è censurabile in

sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione, per violazione di legge (cfr. Cass. n. 11152/04 ed altre), se abbia falsamente applicato le norme sulla formazione del contratto: ciò, che appunto è accaduto nel caso di specie.

Viola infatti l'art. 1326 cod. civ., la decisione del giudice di merito che ha ritenuto perfezionato il contratto di transazione con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (pagamento della somma oggetto della prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza della individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblatore che sia giunto, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., a colui che aveva avanzato la proposta transattiva in epoca precedente la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, nel termine stabilito dallo stesso proponente ovvero in un termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

La sentenza impugnata va perciò cassata.

6.- La causa va rinviata alla Corte d'Appello, non essendo possibile decidere la stessa nel merito, così come invece richiesto dal ricorrente principale.

Infatti, essendo cassata la sentenza che ha individuato quale titolo del credito vantato da xxxr nei confronti di xx l'accordo transattivo, e non essendosi formato alcun giudicato interno sulla fonte né sull'esistenza/inesistenza di tale credito, spetta al giudice di rinvio accertare se sussista effettivamente un debito di quest'ultima nei confronti dell'altra, per spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alle attività preliminari di studio e fattibilità dell'impianto di riduzione e trasformazione dei fanghi per la produzione di energia, che avrebbe dovuto essere realizzato con l'intervento della xx. Allo scopo sarà il giudice di rinvio a delibare la causa pretendi della domanda di pagamento avanzata dalla società xx, quale creditrice attuale nei confronti xxxr, e gli atti ed i documenti sulla base dei quali la stessa si è venuta precisando tra la fase monitoria ed il giudizio di opposizione.

All'esito di tale attività valutativa, il giudice di rinvio, per un verso, potrà diversamente interpretare la portata della missiva del 10 dicembre 1997; per altro verso, potrà reinterpretare la stessa come proposta transattiva e porsi, quindi, nuovamente nella necessità di individuare un atto di accettazione giunto a conoscenza della proponente, diverso dalla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ponendosi poi ulteriormente la questione della tempestività di siffatta accettazione, secondo quanto sopra delineato.

Peraltro, anche ove la missiva del 10 dicembre 1997 fosse interpretata come proposta transattiva non seguita da accettazione tempestiva, questo dato di fatto non sarebbe, in sé, astrattamente incompatibile con l'individuazione di un diverso titolo quale fonte del credito vantato da xx con l'originaria domanda per ingiunzione, fatte salve le opportune verifiche in fatto, e tenuto conto in particolare della cessione di credito di cui alla missiva del 13 dicembre 1997 (che, nei rapporti tra cedente - xx e cessionario - xx -, si è perfezionata in tale ultima data, nei termini risultanti dalla missiva, vale a dire nell'individuazione di xxxr quale soggetto legittimato a pretendere nei confronti del debitore ceduto - xxx le somme vantate da Midland, se e nei limiti in cui relative allo studio di fattibilità del progetto, originariamente commissionato a xx.

In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile